



Camera di Commercio
Trapani

DOCUMENTAZIONE UTILE
ALLEGATA AL VADEMECUM
“LEGALITA’ E USO RESPONSABILE
DEL DENARO PER SCONFIGGERE
USURA ED ESTORSIONE”

MARIA CRISTINA PIRRONE Avvocato del Foro di Trapani

SOMMARIO

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA LEGGE 108/96.....	3
ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA LEGGE N. 44/99.....	7

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA

LEGGE 108/96

USURA

(Da presentare entro 180 giorni dalla data di denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza dell'inizio delle indagini)

Al Sig. Prefetto di (*) _____

Il _____ sottoscritto
_____ nato a
_____ il _____
residente _____ in

CHIEDE

L'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura in qualità di vittima del delitto di usura:

- 1) mediante la concessione di un mutuo di euro _____
2) e di un'anticipazione (pari al 50% del mutuo richiesto)

A tal fine, dichiara:

Di essere vittima di richieste usuarie e di aver presentato relativa denuncia in data _____ presso _____

Di riservarsi di quantificare il danno patito a seguito delle vicende subite
 che al momento dei fatti denunciati svolgeva la seguente attività economica:

Il sottoscritto si riserva, altresì, di produrre tutta la ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria, ai sensi della normativa vigente, su richiesta di Codesto Ufficio Territoriale del Governo.

Data

Firma

** Prefettura del territorio dove si sono svolti i fatti*

Responsabile del procedimento presso la Prefettura di Trapani: Dott.ssa Rosa Maria DI LISI

Email Dirigente dell'Area: rosamaria.dilisi@interno.it

Addetto: Dott. Massimo BAJATA

Ricevimento: Per appuntamento

Ubicazione dell'Ufficio: Sede Centrale - Piazza Vittorio Veneto, 1 Trapani - Terzo Piano

Email dell'ufficio: massimo.bajata@interno.it

Telefono: 0923/598609

Fax: 0923/598666

Legge 7 marzo 1996, n. 108

Art. 14

1. E' istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket sulla base della istruttoria operata dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto Comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato, ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del citato decretolegge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il

delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

- a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
 - b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
 - c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8;
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.
10. Il Fondo è alimentato:
- a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio;
 - b) da beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
 - c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
11. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5 L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA'
PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA**

LEGGE N. 44/99

ESTORSIONE

(Da presentare entro 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità estorsive)

Al Sig. Prefetto di (*) _____

Il _____ sottoscritto
_____ nato a
_____ il _____
residente _____ in

CHIEDE

L'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura in qualità di:

- Vittima di richieste estorsive /intimidazione ambientale

- Appartenente ad associazione di solidarietà a vittime dell'estorsione

- Terzo danneggiato

superstite

mediante la concessione di un'elargizione di euro _____
e di una provvisionale (non superiore al 70% dell'elargizione richiesta)

A tal fine, dichiara:

di essere vittima di richieste estorsive /intimidazione ambientale e di aver presentato relativa denuncia in data _____presso _____

di non aver aderito alle richieste estorsive / di aver cessato di aderire alle richieste estorsive in data _____

di riservarsi di quantificare il danno patito a seguito delle vicende subite

che al momento dei fatti denunciati svolgeva la seguente attività economica:

Il sottoscritto si riserva, altresì, di produrre tutta la ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria, ai sensi della normativa vigente, su richiesta di Codesto Ufficio Territoriale del Governo.

Data

Firma

** Prefettura del territorio dove si sono svolti i fatti*

Responsabile del procedimento presso la Prefettura di Trapani: Dott.ssa Rosa Maria DI LISI

Email Dirigente dell'Area: rosamaria.dilisi@interno.it

Addetto: Dott. Massimo BAJATA

Ricevimento: Per appuntamento

Ubicazione dell'Ufficio: Sede Centrale - Piazza Vittorio Veneto, 1 Trapani - Terzo Piano

Email dell'ufficio: massimo.bajata@interno.it

Telefono: 0923/598609

Fax: 0923/598666

Legge 23 febbraio 1999, n. 44

Art. 1 – *Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive.*

1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 2 – *Limitazione temporale e territoriale.*

1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990. Art. 3 – *Elargizione alle vittime di richieste estorsive.*
2. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
3. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art. 4 – *Condizioni dell'elargizione.*

1. L'elargizione è concessa a condizione che: a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 5 – *Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive.*

1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione è concessa anche in relazione ai danni a beni

mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

Art. 6 – Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà.

1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, può essere concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali:
 - a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
 - b) subiscono, quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Art. 7 – Elargizione ad altri soggetti.

1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Art. 8 – Elargizione ai superstiti.

1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
 - a) coniuge e figli;
 - b) genitori;
 - c) fratelli e sorelle;
 - d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.